



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

VISTO il *Codice delle comunicazioni elettroniche* emanato con decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)*”, come da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la *Comunicazione della Commissione europea* del 14 settembre 2016, COM (2016) 588 final;

VISTA la *decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione*, del 17 maggio 2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTO il D.P.R. n. 146/2017 “*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.*”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante il “*Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito PNAF)*”, e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road MAP) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTO il documento *“Linee Guida - Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034 della legge n. 205/2017) - Documento rivisto a seguito delle osservazioni pervenute”* del 25 marzo 2021, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 aprile 2021, a seguito di due consultazioni pubbliche, e tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS del 21 aprile 2021 recante l' *“Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo;*

VISTI gli esiti delle procedure bandite con la pubblicazione dei bandi di gara, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti locali: AT17 – Sicilia rete liv.1 n.1, rete liv.2 n.1, rete liv.2 n.2, rete liv.2 n.3, rete liv.2 n.4;

VISTO il bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica sopra evidenziata;

VISTO l'art. 5 del suddetto bando di gara *“(Modalità e criteri di formazione della graduatoria)”*;

VISTO l'art.4, comma 13 del già citato bando che recita *“L'eventuale esclusione dalla procedura di formazione della graduatoria per l'attribuzione di capacità trasmissiva nell'area tecnica oggetto del presente bando o la non ammissibilità della domanda prodotta sarà comunicata con specifica nota all'interessato”*;

VISTO l'art. 4, comma 8 del bando di gara che recita *“Ai fini della presente procedura, il Ministero si avvale del supporto tecnico della Fondazione Ugo Bordoni, come previsto dalla Convenzione quadro fra FUB e MISE del 16 maggio 2018, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 1039 e comma 1042 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”*;

VISTO l'art. 5, comma 4 del bando di gara che stabilisce che *“Al termine dell'assegnazione dei punteggi la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero”*;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, al marchio VIDEO 3 della Società LA SICILIA MULTIMEDIA, e al marchio TELE CHIARA dell'Associazione TELE ANNA, sono stati attribuiti punteggi relativi ai parametri di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) e lett. ii) del bando di gara, non coerenti con le dichiarazioni rese dai partecipanti in sede di domanda e che per le domande presentate dalle



Società RBM SRL per il marchio 6 SESTARETE TV e MEDIASTAR SRL per il marchio TELESTAR nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale in data 23 dicembre 2021 non è stata indicata la richiesta, dagli stessi formulata nella propria domanda di partecipazione, di accesso alla capacità trasmissiva a prezzo riproporzionato ai sensi dell'art. 1, comma 7 del bando di gara;

CONSIDERATO che, alla luce di ulteriori verifiche effettuate da parte dell'Amministrazione, è stato necessario rivedere il punteggio attribuito al marchio TELEPEGASO della PEGASO LIBERO ISTITUTO DI INFORMAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA relativo al parametro di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del bando di gara;

CONSIDERATO che la Società GRUPPO ADN ITALIA SRL ha presentato istanza di riesame in relazione al punteggio attribuito al marchio MI SPOSO TV SICILIA per il parametro di cui all'art. 5, comma 1, lett. iv) e che tale istanza è stata ritenuta ammissibile;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una nuova pubblicazione della graduatoria in sostituzione di quella pubblicata in data 23 dicembre 2021,

DETERMINA

ARTICOLO 1

La allegata graduatoria, contenente i punteggi conseguiti dai partecipanti ammessi alla procedura per l'assegnazione di capacità trasmissiva a Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi operanti in ambito locale, per l'area tecnica AT17 – Sicilia, parte integrante della presente determina, è approvata.

La allegata graduatoria annulla e sostituisce la precedente pubblicata in data 23 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Ministero.

La presente determina viene pubblicata, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del bando di gara, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge.

Roma, 19 gennaio 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giovanni Gagliano